Criticità della legge n. 112/2016 e soluzioni nello studio n. 3 del Consiglio del notariato

## Dopo di Noi, atti estesi ai terzi

## Possibili destinazione agevolata dei beni e restituzione

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E ANDREA BOSISIO

distanza di quasi un anno dall'entrata in vigore della legge sul Dopo di Noi, il Con-siglio nazionale del notariato con lo studio n. 3-2017/C fa chiarezza su alcune questioni irrisolte, tra cui l'applicabilità o meno del regime fiscale di favore in caso di restituzione dei beni in capo ad un soggetto disponente differente rispetto a colui che ha originariamen-te partecipato all'atto istitutivo, l'individuazione dei fondi speciali sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario («fondi speciali»), l'eventuale effetto segregativo del patrimonio di questi ultimi e la loro opponibilità ai terzi.

La legge 112/16 è stata introdotta dal legislatore al fine di favorire il benessere, l'inclusione sociale, la cura e l'autonomia delle persone affette da disabilità grave.

Al fine di raggiungere lo scopo richiamato, la norma incentiva le erogazioni da parte di privati, la stipula di polizze di assicurazione, l'istituzione di trust e la costituzione di vincoli di destinazione e di «fondi speciali».

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste è indispensabile che questi ultimi negozi, oltre a perseguire l'esclusiva finalità dell'inclusione sociale dei soggetti disabili in favore dei quali vengono costituiti, soddisfino congiuntamente una serie di condizioni previste dall'art. 6, comma 3, lett. a) - h).

Ad una lettura attenta della legge, come già anticipato, emergono alcuni rilevanti dubbi interpretativi.

La prima criticità che si riscontra consiste nel fatto che il legislatore non ha previsto espressamente che la destinazione dei beni e dei diritti da utilizzare in favore del disabile possa essere effettuata, beneficiando delle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 112/2016, anche da soggetti estranei all'atto originario ma che comunque intendano contribuire al benessere del soggetto disabile. Ovviamente, quanto affermato appare stridere con la «ratio legis».

Tuttavia, effettuando una analisi più accurata, non si può che concludere per la possibilità di soggetti che non abbiano provveduto all'istituzione degli strumenti previsti dalla norma di provvedere ad effettuare, godendo delle relative esenzioni ed agevolazioni, destinazioni a favore dei beneficiari.

Questa possibilità si ricava, così come attentamente

## Cosa prevede la legge sul Dopo di Noi

I beni devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del programma in favore del disabile

In caso di estinzione del negozio i beni possono essere restituiti al disponente

II trust di cui alla L.112/2016 si identifica con l'istituto previsto dalla Convenzione dell'Aja

Segregazione patrimoniale per i «fondi speciali»

La destinazione può essere effettuata, beneficiando delle agevolazioni fiscali, anche da soggetti estranei all'atto istitutivo/costitutivo

Applicazione del trattamento di favore anche qualora la destinazione venga effettuata da un disponente terzo

Una norma nazionale prevede, per la prima volta, alcune regole prettamente civilistiche sul trust

Opponibilità ai terzi: in caso di beni immobili e mobili registrati ci si deve avvalere dell'art. 2645-ter. Per i beni mobili, invece, è necessario conferire all'atto data certa

osservato anche dal Consiglio nazionale del notariato, dalla lettura del comma 6 dell'art. 6. Quest'ultimo, invero, nello stabilire che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa ai trasferimenti di beni e diritti in favore del trustee, del gestore e del fiduciario, non prevede alcuna limitazione soggettiva.

Pertanto, da tale dato, si ricaverebbe la possibilità, da parte di soggetti che rimangono terzi rispetto alla fase costitutiva del negozio, di destinare beni utili all'in-

clusione sociale del disabile usufruendo del trattamento tributario di favore.

Diretta conseguenza di quanto osservato è che il regime speciale previsto dal comma 4, ovverosia la possibilità in caso di premorienza del beneficiario che i beni tornino a coloro i quali hanno stipulato l'atto previo versamento delle imposte di registro, ipotecaria e

gistro, ipotecaria e catastale in misura fissa, sarà applicabile anche nell'ipotesi in cui i beni ritornino ai terzi che li hanno apportati.

che li hanno apportati.

Qualora, invece, i beni conferiti dai terzi, vengano attribuiti, alla morte del disabile, ad altri soggetti non potrà che trovare applicazione l'imposta di donazione in base alle regole di cui al comma 5. Dunque, in tali ultime ipotesi, ricorrendone i presupposti, il trasferimento del patrimonio residuo sarà soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni, tenendo in considerazione aliquote e franchigie in base al rapporto di parentela tra disponente originario e colui che riceve i beni a seguito dell'estinzione

del trust.

Altro aspetto particolarmente delicato affrontato dal Consiglio nazionale del notariato con lo studio n. 3-2017/C consiste nell'analisi riguardante la natura dei trust e dei «fondi speciali», strumenti richiamati espressamente dal legislatore nella redazione della legge sul Dopo di Noi.

Per quanto concerne il primo negozio, il trust appunto, l'articolo 1 della legge 112/2016 sembra richiamare l'istituto di cui all'art. 2, comma 1, della Convenzione sprudenza, tuttavia non si può non considerare che una norma nazionale prevede (per la prima volta) espressamente alcune regole prettamente civilistiche in materia, segno e ulteriore riconferma di una mutata sensibilità sull'argomento da parte del legislatore nazionale.

Preme ricordare come, fino all'introduzione della legge in analisi, il trust sia stato normato esclusivamente a fini prettamente fiscali, allorquando la legge n. 296/2006 (c.d. Finanziaria 2007) ha provveduto a inserire tale isti-

tuto all'interno dell'art. 73 del Tuir, prevedendolo come soggetto passivo di imposta sul reddito delle società.

Ulteriore criticità si rinviene con riferimento a quelli che sono definiti «fondi speciali», poiché la legge non

la legge non ne fornisce alcuna definizio-

Le conseguenze non sono di poco conto se solo si considera che, mentre risulta certo l'effetto di separazione patrimoniale con riferimento al trust e al vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. in quanto espressamente previsto rispettivamente dalla Convenzione dell'Aja e dal codice civile, occorre chiedersi se la legge 112/2016 possa essere considerata la fonte di un simile effetto segregativo anche con riferimento ai fondi speciali

A tal proposito, si osserva come una risposta negativa al quesito creerebbe una non ragionevole disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri istituti richiamati dalla legge

Una lettura complessiva della normativa sembrerebbe, al contrario, far ritenere che il legislatore abbia voluto individuare tre negozi distinti ma comunque accomunati sotto vari punti di vista, ciò al fine del raggiungimento dell'interesse ultimo ovverosia il miglioramento delle condizioni di vita della persona disabile.

D'altronde sarebbe irragionevole prevedere di fatto una disciplina unitaria, accomunando fattispecie che fino all'introduzione della legge in analisi sono sempre state considerate radicalmente differenti le une dalla altre, per poi sancire un effetto segregativo con riferimento esclusivamente al trust e agli atti di destinazione ex art. 2645-ter.

Sempre con riferimento ai fondi speciali in analisi, si ritiene di dover sottolineare un ulteriore problema applicativo. Invero, la legge nulla dispone in tema di trascrizione e di opponibilità a terzi.

A tal proposito, come confermato dalle prime analisi dottrinali sul tema, sembra potersi procedere come segue. Nell'ipotesi in cui venga in rilievo una destinazione di beni immobili e mobili registrati ci si dovrà avvalere dell'art. 2645-ter al fine di segnalare a terzi l'esistenza del vincolo (articolo da applicare anche ai fondi speciali).

Per quanto riguarda, invece, i beni mobili il riferimento pare potersi identificare nell'art. 2915 c.c. La disposizione da ultimo richiamata, infatti, sembrerebbe essere idonea a consentire l'opponibilità dei negozi aventi come effetto la separazione patrimoniale di beni mobili o denaro. Nella stessa, invero, si prevede che, per essere opponibili ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti nell'esecuzione, gli atti che creano vincoli di indisponibilità devono avere data certa anteriore al pignoramento.

In conclusione, alla luce delle osservazioni sopra svolte, nonostante i dubbi prospettati (sistematicamente risolti dal Consiglio nazionale del Notariato), appare essere sempre più confermato il cambio di tendenza effettuato dal legislatore italiano negli ultimi anni. Quest'ultimo, invero, sembra essere definitivamente conscio dell'importanza di negozi quali trust, fondi speciali e atti di destinazione. strumenti ormai considerati utili anche per perseguire fini sociali e per garantire, altresì, un'esistenza migliore ai soggetti più deboli.

DESCRIPTION FISCALE PROSESSIONE FISCALE

dell'Aja (ratificata dall'Italia attraverso la L. 364/1989).

Tale accostamento riconferma, se ancora ce ne fosse la necessità, la piena e pacifica ammissibilità e legittimità di un trust interno, per tale intendendosi un trust che è fonte di un rapporto giuridico in cui il luogo di ubicazione dei beni, lo scopo, la cittadinanza e la residenza del disponente e dei beneficiari sono localizzati interamente nel territorio italiano. L'unico elemento di internazionalità resta, pertanto, la legge regolatrice del negozio giuridico.

Vero è che l'ammissibilità di un trust c.d. interno è ormai pacificamente riconosciuta in dottrina e giuriragion

© Riproduzione riservata—